Allegato A

Avviso per la concessione di contributi a favore di alunni residenti nella Regione FVG e iscritti alle scuole paritarie primarie e secondarie di primo e secondo grado previsti dall'articolo 11 della legge regionale 13/2018. **Anno scolastico 2026/2027**.

Art. 1 - DESTINATARI E IMPORTO DEI CONTRIBUTI

1. Sono destinatari dei contributi previsti dall'articolo 11 della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale), di seguito legge, i nuclei familiari, **residenti in Friuli Venezia Giulia**, con **studenti iscritti e frequentanti per l'anno scolastico 2026/2027 le scuole paritarie primarie e secondarie di primo e secondo grado.**

2. **Il requisito dell'iscrizione e frequenza deve essere posseduto alla data di presentazione della domanda**.

3. Sono altresì destinatari dei contributi gli studenti residenti in Friuli Venezia Giulia iscritti e frequentanti scuole dell'obbligo e secondarie, anche statali, non aventi finalità di lucro, ubicate all'estero, purché in grado di rilasciare un titolo di studio avente valore legale e per la cui frequenza sia richiesto il pagamento di una retta. Il requisito della residenza è posseduto all'atto della presentazione della domanda. La frequenza della scuola deve essere motivata da comprovate esigenze lavorative o di studio di almeno uno dei genitori, o persone esercenti la responsabilità genitoriale, dell'alunno beneficiario del contributo.

4. Il nucleo familiare, **alla data di presentazione della domanda**, deve essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente **(ISEE) in corso di validità per l'anno 2026 non superiore a 35.000,00 euro**.

   Nella domanda di contributo il richiedente deve dichiarare di possedere **l'Attestazione ISEE 2026,** che ARDiS acquisirà direttamente dalla banca dati dell'INPS, oppure di aver sottoscritto la dichiarazione sostitutiva unica (DSU) **entro la data di presentazione della domanda.**

   L'ISEE richiesto è quello ordinario. Il richiedente dovrà appartenere al nucleo familiare dello studente.

   Solo qualora il nucleo familiare si trovi nelle **casistiche disciplinate dall'art. 7 del D.P.C.M. 5 dicembre 2013 n. 159** "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)" (genitori non coniugati tra loro e non conviventi) e dalla **Circolare INPS n. 171 del 18/12/2014 l'ISEE richiesto è quello per le prestazioni agevolate rivolte ai minorenni**.

   ATTENZIONE
   I richiedenti SONO TENUTI A **CONTROLLARE LA CONFORMITÀ dell'Attestazione ISEE** rilasciata o che verrà rilasciata dall'INPS e, nel caso in cui questa riporti in calce all'Attestazione stessa l'indicazione di **OMISSIONI O DIFFORMITÀ, essi devono,** ai sensi dell'art. 11, comma 5, del D.P.C.M. n. 159/2013**:**
   1. presentare una nuova DSU per il rilascio di una nuova Attestazione ISEE;
   2. oppure, solo nel caso in cui ciò non sia possibile, confermare i dati dichiarati in sede di presentazione DSU e riportati nell'attestazione ISEE, compilando apposito modello di autocertificazione, scaricabile dalla pagina dedicata del sito internet di ARDiS, ed inviandolo ad ARDiS unitamente alla

fotocopia di un documento di identità in corso di validità all'indirizzo di posta elettronica: dirittostudioscolastico@ardis.fvg.it .

Nel caso di ISEE con omissioni o difformità, la **regolarizzazione dell'Attestazione** dovrà avvenire **entro e non oltre il 17 dicembre 2026** e contestualmente comunicata agli uffici. **La mancata o ritardata regolarizzazione dell'ISEE difforme sarà causa di esclusione della domanda**.

Deroghe al possesso dell'Attestazione ISEE

È prevista la deroga al possesso dell'Attestazione ISEE nei seguenti casi:

- i genitori in possesso di certificato di stato vedovile, per un periodo massimo di tre anni dal verificarsi della condizione di vedovanza, attestabile da dichiarazione sostitutiva di certificazione resa in base all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
- le madri con figli minori a carico inserite in un percorso personalizzato di protezione e sostegno all'uscita da una situazione di violenza, attestabile da dichiarazione sostituiva di atto notorio ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
- domanda presentata per studente in possesso di certificazione di disabilità ai sensi della Legge 104/1992.

5. La misura massima dei contributi è determinata nelle *Linee guida triennali per il diritto allo studio* approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 320 del 29 febbraio 2024 ed aggiornate con deliberazione della Giunta regionale del 28 febbraio 2025 n. 256, del 3 ottobre 2025, n. 1365 e del 24 aprile 2026, n. 564, come segue:

a) **Euro 1.420,00 per la scuola primaria;**
b) **euro 2.000,00 per la scuola secondaria di primo grado;**
c) **euro 2.145,00 per la scuola secondaria di secondo grado**.

6. Qualora le risorse disponibili siano inferiori all'ammontare del fabbisogno complessivo i contributi erogati sono proporzionalmente ridotti in misura uguale per tutti i beneficiari fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Art. 2 - SPESE FINANZIABILI

1. Sono finanziabili le sole spese sostenute per **l'iscrizione e la frequenza**. Nella domanda devono essere dichiarate le sole spese da sostenere a tale titolo.

2. Qualora lo studente si sia ritirato o trasferito dalla scuola frequentata nel corso dell'anno scolastico, la retta relativa alla frequenza deve essere rideterminata sulla base del periodo effettivamente frequentato.
Il genitore o altra persona titolare della potestà genitoriale o lo studente maggiorenne per sé stesso, dovrà comunica ad ARDIS l'importo rideterminato corrispondente alla quota mensile pratica dalla scuola per i mesi effettivamente frequentati. È fatta salva la facoltà per ARDIS di effettuare apposite verifiche direttamente con le scuole.

Art. 3 - TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. La **domanda deve essere presentata:**

a da uno dei genitori anagraficamente residente con lo studente;
b dal tutore/amministratore di sostegno purchè munito di poteri rappresentativi dello studente minore di età individuato secondo la normativa vigente;
c dal genitore affidatario;
d dallo studente maggiorenne purché titolare di un proprio conto corrente bancario/postale sul quale poter accreditare l'importo del contributo.

2. La domanda deve essere presentata esclusivamente online collegandosi all'apposito link alla pagina **www.ardis.fvg.it** partire **dalle ore 10:00 del 08 ottobre 2026 e fino alle ore 16:00 del 19 novembre 2026.**

Prima della scadenza del termine la domanda già presentata può essere modifica con la presentazione di una nuova domanda. In tal caso sarà ritenuta valida soltanto l'ultima domanda presentata.

L'ARDIS si riseva la facoltà di procedere a verifiche/controlli informatizzati, massivi e/o mirati, con accesso diretto alle banche dati nazionali dell'Anagrafe nazionale popolazione residente ANPR e all'Anagrafe nazionale istruzione ANIST, tramite la Piattaforma Digitale Nazionale Dati PDND, qualora venga completato il collegamento digitali con le suddette banche dati.

3. Si può accedere all'applicativo per la compilazione della domanda previo accreditamento con uno dei seguenti sistemi:

   a **Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID)**. È il sistema di autenticazione che permette di accedere a tutti i servizi online della Pubblica Amministrazione. Le informazioni per richiedere SPID sono disponibili al link:
   www.spid.gov.it

   b **Carta regionale servizi (CRS).** Al seguente link http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/GEN/carta-regionale-servizi/ sono disponibili tutte le informazioni per l'attivazione della CRS.

   Le informazioni relative all'apertura degli uffici URP per l'attivazione della CRS sono disponibili al link:

   http://filodiretto.regione.fvg.it/filodiretto2011/filodiretto/urp.aspx

   c **Carta Nazionale dei Servizi (CNS).** È una smart card o una chiavetta USB che contiene un "certificato digitale" di autenticazione personale, utile per accedere ai servizi online della Pubblica Amministrazione. Le informazioni sull'utilizzo sono disponibili al link:
   https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/carta-nazionale-servizi

   d **Carta di Identità Elettronica (CIE).** È il documento d'identità dei cittadini italiani che consente l'accesso ai servizi online delle Pubbliche Amministrazioni abilitate. Le informazioni per richiedere la CIE e sull'utilizzo sono disponibili al link:
   https://www.cartaidentita.interno.gov.it

A seguito dell'adozione di un nuovo applicativo gestionale per la presentazione delle domande di contributo, dopo l'accreditamento con uno dei suddetti sistemi, è necessario effettuare:

1. la **registrazione del richiedente** al primo accesso;
2. la **registrazione dello studente** alla prima domanda da compilare. Ogni nuovo studente dovrà essere registrato prima di poter presentare la domanda.

Soltanto dopo la registrazione del richiedente e dello studente sarà possibile procedere alla compilazione della domanda che interessa.

4. **La domanda si intende regolarmente presentata solo con la trasmissione della medesima**. A conferma della regolare trasmissione (che si ottiene solo al raggiungimento dell'ultimo passaggio selezionando il pulsante "Conferma e trasmetti", il richiedente riceve a stretto giro una mail di conferma di avvenuta presentazione. Nella mail viene indicato il codice domanda attribuito dal sistema all'istanza presentata.

La verifica dell'avvenuta trasmissione della domanda può essere effettuata anche all'interno dell'applicativo accedendo alla sezione "Ricevute".

ATTENZIONE
Il **codice domanda**, reperibile anche all'interno dell'applicativo nella sezione denominata "Ricevute", **DEVE essere conservato** dal richiedente in quanto è il modo **per individuare la propria pratica negli elenchi degli esiti dell'istruttoria**. Per il rispetto della privacy, questi elenchi saranno pubblicati in forma anonima e riporteranno unicamente tale numero e non il nome del richiedente o dello studente.

La domanda non deve essere perfezionata con il pagamento dell'imposta di bollo, in quanto esente ai sensi del DPR n. 642/1972, articolo 8.3, Allegato B.

5. Per ulteriori informazioni ed assistenza nella compilazione delle domande è possibile inviare una mail all'indirizzo:

dirittostudioscolastico@ardis.fvg.it

oppure contattare i seguenti numeri telefonici:

0432 / 245750 - 040 / 3595240

da lunedì a giovedì dalle 9:30 alle 12:00 e dalle 14:30 alle 16:30 il venerdì dalle 9:30 alle 12:00

Art. 4 - CAUSE DI ESCLUSIONE

1. Sono escluse le domande:

a) presentate da soggetti appartenenti a nuclei familiari risultanti in possesso di un indicatore ISEE superiore a 35.000,00 euro;

b) presentate da soggetti privi di Attestazione ISEE o privi della Dichiarazione Sostitutiva Unica-DSU **alla data di presentazione della domanda,** eccetto i seguenti casi, qualora sia stata selezionata l'opzione di deroga alla presentazione dell'Attestazione ISEE all'atto della presentazione della domanda:
   - i genitori in possesso di certificato di stato vedovile per un periodo massimo di tre anni dal verificarsi della condizione di vedovanza;
   - le madri con figli minori a carico inserite in un percorso personalizzato di protezione e sostegno all'uscita da una situazione di violenza;

c) mancata regolarizzazione dell'ISEE difforme entro i termini indicati all'art. 1, comma 4;

d) presentate per studenti non iscritti alle scuole **paritarie** primarie e secondarie di primo e secondo grado, di cui all'art. 1;

e) presentate per studenti non iscritti e frequentanti alla data di presentazione della domanda;

f) presentate oltre i termini di scadenza previsti dall'articolo 3;

g) presentate con modalità diverse da quelle previste all'articolo 3;

h) presentate da soggetti non residente con lo studente;

i) presentate da soggetti non residenti in Regione.

Art. 5 - CUMULABILITÀ

1. Il presente contributo è cumulabile:
   - con il contributo Dote scuola di cui all'articolo 9 della legge regionale 13/2018;
   - con il contributo per l'abbattimento delle spese convittuali previsto dall'articolo 10 bis della legge regionale 13/2018.;

– con analoghi contributi pubblici per un importo che, complessivamente, non superi la spesa sostenuta.

Art. 6 - AVVIO DEL PROCEDIMENTO

1. L'avvio del procedimento è pubblicato sul sito web istituzionale di ARDiS www.ardis.fvg.it, nella sezione dedicata al *Contributo scuole paritarie*, e tale pubblicazione costituisce comunicazione individuale dell'avvio del procedimento.

Art. 7 – PUBBLICAZIONE DEGLI ELENCHI DEGLI AMMESSI E DEGLI ESCLUSI

1. *Elenchi provvisori*

a. Al termine dell'istruttoria saranno pubblicati gli **elenchi provvisori** delle domande ammesse e delle domande escluse, con l'indicazione del motivo di esclusione, nel sito internet di ARDiS, nella pagina dedicata ai contributi per l'iscrizione e la frequenza delle scuole paritarie, all'indirizzo: **www.ardis.fvg.it**

b. **La pubblicazione dell'elenco provvisorio delle domande escluse vale quale notifica di comunicazione individuale dei motivi ostativi all'accoglimento delle domande ai sensi dell'art. 10 bis della legge 241/90**.

c. Attenzione: gli elenchi provvisori suddetti sono pubblicati **indicativamente fra il 1° e il 30 aprile 2027,** sul sito web istituzionale di ARDiS, senza l'indicazione del nome del richiedente ma riportando il numero dell'istanza attribuito all'atto della compilazione della medesima. Questo numero è sempre reperibile collegandosi al sito internet di ARDiS con le stesse modalità di presentazione della domanda.

d. Sarà inviata comunicazione di cortesia attraverso un promemoria a mezzo e-mail, priva di valore giuridico di notifica, relativamente alla pubblicazione nel sito internet di ARDiS dell'elenco provvisorio. Per l'invio delle e-mail sarà utilizzato l'indirizzo di posta elettronica comunicato dal richiedente all'atto della presentazione della domanda, **pertanto si raccomanda di verificare l'esattezza dell'indirizzo indicato**.

e. In caso di esclusione indicata nell'elenco di cui alla lettera a) **il richiedente**, **entro il termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione dell'elenco medesimo**, ovvero entro diverso termine che sarà comunicato da ARDIS, **ha il diritto,** ai sensi dell'art. 10 bis della legge 241/90, **di presentare per iscritto osservazioni**, eventualmente corredate da documenti, che **dovranno essere caricate e trasmesse esclusivamente online con la stessa modalità di presentazione della domanda, collegandosi all'apposito link** alla pagina: **www.ardis.fvg.it**

2. *Elenchi definitivi*

a. Gli elenchi **definitivi** delle domande ammesse al beneficio e di quelle escluse, con indicazione dei motivi di esclusione, sono pubblicati, **indicativamente entro il mese di maggio 2027,** in forma anonima, con i codici identificativi suddetti, sul sito web istituzionale di ARDiS e tale pubblicazione costituisce comunicazione individuale dell'esito dell'istruttoria.

Art. 8 - VARIAZIONE DATI

1. Viene posto a carico del richiedente l'onere di comunicare tempestivamente eventuali variazioni ai dati indicati nella domanda.

Art. 9 - CONTROLLI

1. Saranno effettuati, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli art. 46 e 47.

Art. 10 - INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

1. In applicazione dell'art. 14 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, si forniscono le seguenti informazioni:
   - Unità organizzativa competente: *Servizio interventi per il diritto allo studio*;
   - Responsabile del procedimento: dott.ssa Polo Paola, Responsabile di Posizione Organizzativa;
   - Responsabili dell'istruttoria: Michela Besenghi, Sandra Gastaldo, Assunta Gobbo, Laura Gruden, Gessica Iacuzzi, Roberto Nonini, Beatrice Rotter;
   - Per informazioni rivolgersi a: Agenzia Regionale per il Diritto allo Studio (ARDiS) - *Servizio interventi per il diritto allo studio.* È possibile, inoltre, inviare una mail all'indirizzo:

dirittostudioscolastico@ardis.fvg.it

oppure contattare i seguenti numeri telefonici:

0432 / 245750 - 040 / 3595240

Art. 11 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Articoli 13 e 14 del Regolamento europeo 679/2016 (GDPR)

Titolare del trattamento	**Il Titolare del trattamento** è l'Agenzia regionale per il diritto allo studio (ARDiS), rappresentata dal Direttore Generale, con sede Salita Monte Valerio 3 - 34217 – Trieste, telefono 040/3595326/328, mail: direzione@ardis.fvg.it – pec: ardis@certregione.fvg.it Sito web di ARDiS: www.ardis.fvg.it/contenuti.php?view=page&id=64#scheda184
Responsabile della protezione dei dati	Il Titolare ha nominato un **Responsabile della Protezione dei dati (RPD/DPO)** i cui dati di contatto sono disponibili all'interno del sito web di ARDiS www.ardis.fvg.it/contenuti.php?view=page&id=64#scheda184. Potrà contattare il DPO per qualsiasi dubbio riguardante il trattamento dei suoi dati personali.
Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 28 par. 1 del GDPR	**Il Responsabile del trattamento dei dati personali è la Società Insiel spa** Via S. Francesco d'Assisi 43, 34133 Trieste tel + 39 040.3737.111; fax + 39 040 3737 333 e-mail: privacy@insiel.it
Finalità e base giuridica del trattamento	Il Titolare tratta i dati personali (quali, a titolo esemplificativo, nome, cognome, codice fiscale, indirizzo di residenza, numero di telefono, indirizzo e-mail, situazione economica familiare, riferimenti bancari e di pagamento) per la concessione del contributo per l'abbattimento delle spese per la frequenza delle scuole paritarie di cui alla LR 13/2018, art. 11. La base giuridica del trattamento è costituita dall'art. 6 lett. E del GDPR (esecuzione compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri). I Dati particolari vengono trattati ai sensi dell'art. 9 par. 2 lett. G (motivi di interesse pubblico). Il conferimento dei dati è obbligatorio. Il rifiuto a fornire i dati personali comporta l'impossibilità di accedere al contributo per l'abbattimento delle spese per la frequenza delle scuole paritarie.
Fonte da cui hanno origine i dati	Le fonti sono: - la banca dati INPS relativa ad attestazioni ISEE e DSU; - l'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) per la verifica della residenza e della composizione del nucleo familiare; - Anagrafe Nazionale dell'Istruzione per la frequenza delle scuole secondarie di primo e secondo grado statali e paritarie.
Soggetti autorizzati al trattamento	I dati personali sono resi accessibili: ai dipendenti e collaboratori del Titolare, secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza, pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità di raccolta e di successivo trattamento. Le persone che trattano i dati degli utenti sono tenute a trattare i dati secondo i principi del GDPR e quindi sono vincolate, oltre che al rispetto delle norme di settore sulla privacy, al segreto d'ufficio.

Destinatari o categorie di destinatari dei dati personali	I dati personali raccolti sono oggetto di trasmissione al SIUSS dell'Inps in base al decreto 16 dicembre 2014, n. 206 Regolamento recante modalità attuative del Casellario dell'assistenza, a norma dell'articolo 13 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I dati personali raccolti non sono oggetto di comunicazione o diffusione, salvo che disposizioni di legge o di regolamento dispongano diversamente. I dati possono essere comunicati ad altri enti pubblici ai fini delle verifiche di cui all'articolo 44, LR 7/2000.
Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE	Non sono previsti trasferimenti di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali.
Modalità del trattamento	Il trattamento dei dati avviene con modalità informatiche e telematiche che consentono la memorizzazione, la gestione e la trasmissione degli stessi, comunque nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza e di riservatezza dei dati personali.
Periodo di conservazione dei dati personali	I dati personali vengono conservati per il periodo necessario al loro trattamento per le finalità indicate e in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa e digitale (max 10 anni).
Diritti fondamentali dell'interessato	Gli interessati al trattamento dei dati personali possono esercitare i diritti previsti dagli artt. 15-21 del GDPR. L'apposita istanza può essere presentata contattando l'ARDiS o il Responsabile della protezione dei dati (DPO) tramite i recapiti indicati più sopra. Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento, hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.